

Circolare n. 31  
07/09/2017

Ambiente.

Legge concorrenza n.  
124 del 4 agosto 2017.

Novità principali in  
campo ambientale ed  
energetico.

La “**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**” - **Legge n. 124 del 4 agosto 2017**- è in vigore dal 29 agosto u.s.. E’ articolata in numerosi commi del solo art. 1 e contiene molte disposizioni anche in campo ambientale ed energetico. La maggior parte di esse vede subordinata la propria efficacia alla preventiva emanazione di decreti attuativi e provvedimenti regolatori che ne dettaglieranno il contenuto.

Di seguito le principali novità.

### **Mercati dell’energia elettrica e del gas - Art. 1, commi 59 - 69**

Con la cessazione, **dal 1° luglio 2019**, dell’attuale regime di “Maggior tutela” previsto per i soli clienti domestici nel settore del gas e per clienti domestici ed imprese (fornite in Bassa Tensione) nel settore della vendita di energia elettrica, entrerà **in vigore il regime concorrenziale del Mercato libero**. Pertanto, i prezzi non saranno più stabiliti dall’Autorità per l’Energia -AEEGSI- (si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, è stata istituita la società pubblica “Acquirente Unico” al fine di accompagnare le imprese nel passaggio dal mercato tutelato a quello libero -cd mercato della Tutela Simile-).

E’ inoltre previsto, sempre a partire dal 1° luglio 2017, e soltanto **per il settore dell’energia** (clienti finali domestici e imprese connesse in BT con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro), l’introduzione di un **nuovo servizio di salvaguardia**, disciplinato dall’AEEGSI, volto a garantire, tramite procedure concorsuali, la continuità della fornitura ai clienti che si trovino temporaneamente senza fornitore e a quelli che, entro il 1° luglio 2019, non abbiano sottoscritto un contratto per la somministrazione di energia elettrica in regime di Mercato libero.

A garanzia della **piena confrontabilità delle offerte** e della loro evidenza pubblica, l’AEEGSI dispone la realizzazione e gestione (entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della Legge stessa) di un **apposito portale informatico** per la raccolta e pubblicazione in modalità “open data” delle offerte di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas. Per questo, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sono tenuti ad inviare all’AEEGSI, per la pubblicazione nel portale, almeno una proposta di offerta di fornitura di elettricità o gas a prezzo variabile e una a prezzo fisso, per le utenze domestiche e per quelle connesse in BT.

Le offerte inviate dovranno rispondere a **modelli standardizzati**, predisposti dall’AEEGSI, caratterizzati da un set di informazioni minime obbligatorie (almeno pari alle condizioni essenziali del contratto, come definite dal Codice di Condotta commerciale) e gli operatori dovranno rispettare determinati requisiti per garantire la **confrontabilità delle offerte** e la loro omogeneità.

Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'AEEGSI emanerà apposite **Linee Guida per** promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di **gruppi di acquisto**. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i diversi fornitori dovranno dare ai clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela adeguata **informativa sul superamento delle tutele di prezzo**, secondo le modalità definite dall'AEEGSI.

#### **Fatturazione dell'acqua - Art. 1, comma 74**

L'AEEGSI stabilirà con appositi provvedimenti, le modalità secondo cui le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta l'anno l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua riferita alla singola utenza.

#### **Riforma bonus elettrico e gas - Art. 1, commi da 75 a 77**

Nell'ottica delle politiche di sostegno, è prevista una riforma dell'attuale sistema di bonus in favore dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica.

#### **Maxi-Bollette - Art.1, Commi 78 e 79**

Nei casi di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (tutte cause non imputabili al consumatore), è previsto in capo ai fornitori di energia elettrica e gas l'obbligo di **rateizzazione** (norma sollecitata dalla Confederazione). Saranno inoltre definite, con successivo provvedimento, le misure necessarie per responsabilizzare i distributori di energia elettrica e gas nelle attività di lettura dei contatori.

#### **Nuovi requisiti per la vendita di energia elettrica - Art. 1, commi 80 – 84**

Ai fini di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, è prevista l'istituzione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Concorrenza, di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, a cui i fornitori hanno l'obbligo di iscriversi. L'iscrizione è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione.

### **Impianti di produzione di energia da Fonti Rinnovabili e settore dell'Efficienza Energetica (Commi 89 e 90)**

Per salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, viene prevista la possibilità di decurtare del 30% la tariffa incentivante riconosciuta agli impianti fotovoltaici di potenza complessiva compresa tra 1 e 3 KW per i quali risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento.

Per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, viene concessa una modalità alternativa, rispetto a quella vigente, di restituzione della differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e quelli decurtati; viene cioè concessa una dilazione per la restituzione di tale differenza, nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016.

Si prevedono inoltre nuove procedure amministrative nel campo delle istruttorie di valutazione effettuate dal GSE sulle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica.

### **Conai - Art. 1, comma 120**

Questa disposizione interviene a modificare l'art. 221, D.Lgs. 152/2006, consentendo ai produttori di imballaggi che abbiano presentato un progetto di consorzio autonomo di **sospendere il versamento del contributo ambientale** nelle more del riconoscimento fino all'avvenuto accertamento del funzionamento del sistema autonomo da parte del Ministero dell'Ambiente.

Inoltre, in relazione al procedimento di autorizzazione di un consorzio autonomo di gestione imballaggi, di cui all'art. 221, comma 5, D.Lgs. 152/2006, il parere del CONAI viene sostituito da quello dell'**ISPRA** (Istituto Nazionale per la Protezione Ambientale), che diventa così **consulente del Ministero dell'Ambiente** nel suddetto procedimento.

### **RAEE - Art. 1, comma 122**

La norma prevede che la determinazione di **criteri e modalità tecniche di trattamento** dei RAEE, demandata a un futuro decreto ministeriale, avvenga anche nelle more della definizione delle norme minime di qualità da parte della Commissione Europea.

### **Metalli ferrosi e non ferrosi -Art. 1, commi 123 e 124**

Viene demandata al Ministero dell'Ambiente e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'adozione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge Concorrenza, di provvedimenti volti a prevedere semplifica-

zioni negli adempimenti per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi; ed entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge, l'adozione di procedure semplificate per l'iscrizione, relativamente alle suddette attività.

Per completezza di informazione, si allega il testo integrale del provvedimento.



All Legge  
concorrenza.pdf